

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

188ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2007
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente CAPRILI

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta 187

(Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: « tirocinio ».

2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Concorso per magistrato ordinario)*. - 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e fallimentare;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale pubblico e privato;

l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

m) colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centoventi punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con

l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o di entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Nulla è innovato in ordine agli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera *m*), del presente articolo deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego».

3. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti per l'ammissione al concorso per esami»;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso per esami, tenuto conto che ai fini dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle previste, sono ammessi:

- a) i magistrati amministrativi e contabili;
- b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- c) i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- d) gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- e) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- f) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- i) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- l) i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.»;

- c) al comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Sono ammessi al concorso per esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:»

- 2) dopo la lettera *b*), sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) essere di condotta incensurabile;

b-ter) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;».

- d) il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso per esami di cui all'articolo 1 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito il concorso.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove».

5. All'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al concorso per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «al concorso per esami per magistrato ordinario»;

b) al comma 2, dopo la parola: «presentate» sono inserite le seguenti: «o spedite».

6. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti della commissione, il Consiglio superiore della magistratura nomina d'ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella seduta di cui al sesto comma dell'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti; i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio superiore della magistratura. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio superiore può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di

cinque anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.»;

i) il comma 9 è abrogato;

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area C in servizio presso il Ministero della giustizia, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, e sono coordinate dal titolare dell'ufficio del Ministero della giustizia competente per il concorso».

7. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disciplina dei lavori della commissione»;

b) al comma 2, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

c) al comma 4, la parola: «vicepresidente» è sostituita dalle seguenti: «il magistrato con maggiore anzianità di servizio presente»;

d) al comma 5, le parole: «I componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente e i componenti»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per ciascun mese le commissioni esaminano complessivamente gli elaborati di almeno seicento candidati od eseguono l'esame orale di almeno cento candidati.»;

g) al comma 8, le parole: «o del vicepresidente» sono soppresse.

8. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Nomina a magistrato ordinario»;

b) al comma 1, dopo la parola: «idonei» sono inserite le seguenti: «all'esito del concorso per esami» e le parole: «uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario»;

c) il comma 2 è abrogato.

9. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«7. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.»;

c) al comma 2, le parole: «Il periodo di uditorato» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento del periodo di tirocinio» e la parola: «ammissibilità» è sostituita dalla seguente: «ammissione».

10. I rinvii all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, contenuti nelle disposizioni legislative vigenti, si intendono operati all'articolo 2, comma 2, lettera b-*bis*), del citato decreto legislativo n. 160 del 2006.

▪

▪ EMENDAMENTO 1.105 E SEGUENTI

1.105

PALMA

Respinto

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, lettera d) dopo le parole: «docente di materie giuridiche» aggiungere le seguenti: «con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni,».

1.106

PALMA

Respinto

Al comma 3, lettera b), al comma 1 ivi richiamato, sopprimere la lettera i).

1.107

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 1, alle lettere i) ed l), dopo le parole: «quattro anni» sono inserite le altre: «, salvo che non si tratti di seconda laurea,».

1.211

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «con cadenza di norma annuale».

1.210

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.206

Al comma 4, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sopprimere le parole: «di norma».

1.108

PALMA

Respinto

Al comma 4, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «o più sedi stabilite» con le seguenti: «sede stabilita».

1.109

PALMA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.110

CASTELLI

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del

comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali 'limitatamente alla durata dell'attività del comitato».

1.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, alla lettera b), al comma 4 ivi richiamato, sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.111

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Commissione di concorso*). - 1. La commissione di concorso è nominata nei quindici giorni che precedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all'articolo 1, comma 7, è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 - supplemento ordinario n. 170 - e successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di legittimità; il numero dei componenti è determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nell'articolo 7; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal più anziano dei magistrati presenti.

6. Insediati tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sotto commissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle sotto commissioni e dei collegi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia».

1.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera b), sostituire il comma 1-bis ivi richiamato, con il seguente: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti, società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6 alla lettera b) al comma 1-bis ivi richiamato sostituire le parole da: «La commissione del concorso» fino alle parole: «nazionale forense.» con le seguenti: «La commissione del concorso è composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da sedici magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da sei professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e da sei avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.».

1.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «cinque professori universitari» aggiungere le seguenti: «, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382,».

1.217 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «materie oggetto di esame» aggiungere le seguenti: «, cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382,».

1.213

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario» con le seguenti: «Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso coloro i quali, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività, anche non retribuita, in enti,

società o altri soggetti sotto qualsiasi forma giuridica organizzati, esercitanti l'attività di preparazione al concorso per magistrato ordinario».

1.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 6, alla lettera b), al comma 1-bis ivi richiamato, prima delle parole: «ed i professori universitari» aggiungere le seguenti: «, gli avvocati».

1.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera e), sostituire le parole da: «universitari a riposo» fino alla fine, con le seguenti: «universitari a riposo che all'atto della cessazione dell'attività erano in possesso dei requisiti per la nomina e che, all'atto della stessa, non abbiano compiuto il settantasettesimo anno di età.».

1.112

PALMA

Respinto

Al comma 6 lettera g), capoverso 6, dopo le parole: «tre collegi, composti» aggiungere le seguenti: «in numero dispari» e sopprimere le parole: «In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede».

1.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera l), sopprimere le parole: «come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

1.220

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 9, all'articolo 9 richiamato, alla lettera b), comma 1, sostituire le parole: «svolgono il periodo di tirocinio» con le seguenti: «dichiarano se intendano prevalentemente svolgere funzioni requirenti o giudicanti e partecipano al tirocinio».

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Funzioni)*. - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Valutazione della professionalità*). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di *standard* medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia

carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)*. - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)*. - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo

dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Temporaneità delle funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reelezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Trattamento economico*). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	euro 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	" 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	" 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	" 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	" 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	" 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	" 44.328,37
Magistrati ordinari	" 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio	" 22.766,71

EMENDAMENTI

2.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere l'articolo.

2.100 (testo 2)

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"Art. 10. - (*Funzioni*). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

- a) giudicanti di primo grado;
- b) requirenti di primo grado;
- c) giudicanti di secondo grado;
- d) requirenti di secondo grado;
- e) semidirettive giudicanti di primo grado;
- f) semidirettive requirenti di primo grado;
- g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
- h) semidirettive requirenti di secondo grado;
- i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- m) giudicanti di legittimità;
- n) requirenti di legittimità;
- o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- q) direttive superiori apicali di legittimità".

"Art. 10-bis. - (*Funzioni di merito e di legittimità*) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

17. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.101

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Art. 10» sostituire il comma 11, ivi richiamato con il seguente:

«11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto legge-25 settembre 1989 n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesima città».

2.102

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Funzioni di merito e di legittimità*) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

5. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

8. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

9. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

12. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.103

PALMA

V. testo 2

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, aggiungere la parola: «è» tra le parole: «professionalità» e «riferita» nonché sopprimere le parole: «non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.103 (testo 2)

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, «» sostituire le parole: «in nessun caso » «» con le parole: « , salvo il caso di errore macroscopico, ».

2.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.104

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno».

2.105

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso, «Art. 11», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.202a

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.106

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera c) sostituire la parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.107

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).

2.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;».

2.108

IL RELATORE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 4, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che gli stessi hanno comportato».

2.109

PALMA

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera f), sostituire le parole da: «da terzi nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a «denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica» con le seguenti: «nel parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati» e, conseguentemente, dopo le parole: «il rapporto del capo dell'ufficio e» sostituire le parole: «le segnalazioni», con le seguenti: «il parere».

2.110

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 6, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura», con le seguenti: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Consequentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 11 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le le seguenti: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.111

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.112

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato» e le parole: «ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.113

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.114

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 14 con il seguente: «Se questi è impedito l'audizione può essere differita per una sola volta.».

2.208

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica».

2.115

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni».

2.116

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.117

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.209

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a: «avviene anche d'ufficio».

2.800

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13».

2.118

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12» comma 5, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo».

2.119

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il primo periodo.

2.120

IL RELATORE

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, le parole: «e di collaborazione» sono sostituire dalle altre: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale».

2.121

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.210

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole: «articolo 10», aggiungere le seguenti: «commi 9, 10, 11».

2.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.211

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 3, all'articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12».

2.122 (testo corretto)

CASTELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:

«13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 15 è sostituito dal seguente: «Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».

Conseguentemente, sopprimere il comma 16.

2.123

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13 sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; tale requisito è» con le seguenti: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.124

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13, sostituire le parole: cinque membri» con le seguenti: «nove membri», le parole: «tre scelti» con le seguenti: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le seguenti: «quattro scelti».

2.125

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sopprimere il comma 14.

2.126

CASTELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.128

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata», con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami orali riservato».

2.127

CASTELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 13».

2.129

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito».

2.130

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.131

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 15, sostituire le parole da: «La Commissione, che delibera», fino alla fine del comma con le seguenti: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato in ordine ai requisiti richiesti».

2.132

PALMA

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 16, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le seguenti: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11, 11-bis e 12».

2.213

VALENTINO, LOSURDO

Al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 16, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.133

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - *(Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti)* - 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiegare effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2"».

2.134

BRUTTI MASSIMO, MAGISTRELLI

V. testo 2

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, sostituire le parole: «stesso distretto né all'interno di» con le seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è inoltre possibile ad» e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: «Tale divieto non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui lo stesso chieda il passaggio a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In tal caso il magistrato non può essere destinato a funzioni penali prima di cinque anni dal trasferimento. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.135

CUSUMANO, BARBATO

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, nel primo periodo le parole: «stesso distretto, né» sono sostituite dalle seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è, inoltre, possibile»; dopo le parole: «mutamento di funzioni», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le ipotesi di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti civili o del lavoro, e viceversa, in uffici giudiziari divisi in sezioni. La relativa vacanza deve essere pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura, il provvedimento di trasferimento deve indicare la assegnazione a funzioni civili o del lavoro ed il successivo passaggio a funzioni giudicanti penali all'interno della stessa regione è possibile unicamente dopo l'esercizio continuo per cinque anni di funzioni civili».

2.136

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sopprimere al primo periodo le parole: «né all'interno di altri distretti della stessa regione»,.

2.137

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere al primo periodo le parole: «, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera».

2.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.138

D'ONOFRIO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario».

2.139

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.140

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta nell'arco dell'intera carriera».

2.141

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.142

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.143

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte nell'arco dell'intera carriera».

2.144

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.145

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Al comma 3, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.134 (testo 2)

BRUTTI MASSIMO, CUSUMANO, BARBATO, MAGISTRELLI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.146

PALMA

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 5.

2.147

CUSUMANO

Al comma 4, capoverso «Art. 13» il comma 5 è sostituito dal seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'articolo 10, commi da 9 a 11, del presente decreto legislativo e delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa».

2.148

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

2.149

PALMA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.150

PALMA

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «comma 1».

2.151

CASTELLI

Sopprimere il comma 7.

2.152

CASTELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Conferimento degli incarichi direttivi di merito*). - 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.153

PALMA

Al comma 7, capoverso «Art. 35», sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «comma 1».

2.154

IL RELATORE

Al comma 7, all'articolo 35 ivi richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1, non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45».

2.155

PISTORIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La disciplina di cui al comma 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento fino al momento della entrata in vigore della presente legge».

2.156

CASTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (*Temporaneità degli incarichi direttivi*). - 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura"».

2.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capo verso 1, sostituire le parole: «da 10 a 16» con le altre: «da 10 a 13».

2.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

2.157

IL RELATORE

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «o di mancata presentazione».

2.158

CASTELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (*Temporaneità degli incarichi semidirettivi*). - 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19"».

2.159

CASTELLI

Al comma 10, capoverso «Art. 46» comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.160

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al comma 2 sopprimere le parole: «o in caso di mancata presentazione della domanda stessa».

2.161

CASTELLI

Sopprimere il comma 11.

2.162

CASTELLI

Sopprimere il comma 12.

2.163

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 51. - (*Classi di anzianità*). - 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- c) terza classe: da due a cinque anni;
- d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- e) quinta classe: da tredici a venti anni;
- f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità"».

2.164

CASTELLI

Sopprimere il comma 13.

2.165

CASTELLI

Al comma 13, capoverso «Art. 52»,sopprimere le parole da: «nonché» a: «compatibile» .

189ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2007
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente ANGIUS

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Funzioni)*. - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città

di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Valutazione della professionalità*). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli *standard* di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di *standard* medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".

10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di

organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)*. - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del

codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonché nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - *(Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive)*. - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - *(Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive)*. - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che,

al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Temporaneità delle funzioni direttive*). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reelezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (*Trattamento economico*). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1° gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (*Ambito di applicazione*) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

QUALIFICA	STIPENDIO ANNUO LORDO
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)	euro 78.474,39
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)	" 75.746,26
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)	" 73.018,13
Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità	" 66.470,60
Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità	" 56.713,83
Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità	" 50.521,10
Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità	" 44.328,37
Magistrati ordinari	" 31.940,23
Magistrati ordinari in tirocinio	" 22.766,71

EMENDAMENTI DA 2.200 A 2.900

2.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.100 (testo 2)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dai seguenti:

"Art. 10. - (*Funzioni*). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

- a) giudicanti di primo grado;
- b) requirenti di primo grado;
- c) giudicanti di secondo grado;
- d) requirenti di secondo grado;
- e) semidirettive giudicanti di primo grado;
- f) semidirettive requirenti di primo grado;
- g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
- h) semidirettive requirenti di secondo grado;

- i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- m) giudicanti di legittimità;
- n) requirenti di legittimità;
- o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- q) direttive superiori apicali di legittimità".

"Art. 10-bis. - (*Funzioni di merito e di legittimità*) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.101

D'ONOFRIO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 10» sostituire il comma 11, ivi richiamato con il seguente:

«11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto- legge 25 settembre 1989 n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.

Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesima città».

2.102

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Funzioni di merito e di legittimità*) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

5. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

8. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

9. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

12. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.201 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità .».

2.103 (testo 2)

PALMA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire le parole: «in nessun caso» con le seguenti: «, salvo il caso di errore macroscopico».

2.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.202 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) e ovunque altrove ricorrano sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.104

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno».

2.105

CASTELLI

Ritirato

Al comma 2, capoverso, «Art. 11», comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.».

2.202a

VALENTINO, LOSURDO

Approvato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.106

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera c) sostituire la parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.107

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).

2.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Ritirato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;».

2.108

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 4, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che gli stessi hanno comportato».

2.109

PALMA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera f), sostituire le parole da: «da terzi nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a «denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica» con le seguenti: «nel parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati» e, conseguentemente, dopo le parole: «il rapporto del capo dell'ufficio e» sostituire le parole: «le segnalazioni», con le seguenti: «il parere».

2.110

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 6, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura», con le seguenti: «predispone relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Consequentemente al medesimo articolo 11, al capoverso 11 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le seguenti: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.111

CASTELLI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.112

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato» e le parole: «ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.113

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.114

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 14 con il seguente: «Se questi è impedito l'audizione può essere differita per una sola volta.».

2.207 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «commi 11 e 13» con le seguenti: «commi 7, 11 e 13» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Se questi è impedito l'audizione può essere differita per una sola volta.».

2.208

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica».

2.115

CASTELLI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni».

2.116

CASTELLI

Le parole da: «Sostituire» a: «b) mediante concorso per titoli.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.117

CASTELLI

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). - 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli».

2.209

[VALENTINO, LOSURDO](#)

Respinto

Al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a: «avviene anche d'ufficio».

2.800

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13».

2.118

[PALMA](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12»comma 5, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo».

2.119

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il primo periodo.

2.120

IL RELATORE

Approvato

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sostituire le parole: «e di collaborazione» con le altre: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale».

2.121

[PALMA](#)

V. testo 2

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.121 (testo 2)

[PALMA](#)

Accantonato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, ».

2.210

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole: «articolo 10», aggiungere le seguenti: «commi 9, 10, 11».

2.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

V. testo 2

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.212 (testo 2)

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole «articolo 10, commi», inserire le seguenti «12, 13,». Inoltre dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.211

VALENTINO, LOSURDO

Respinto

Al comma 3, all'articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12».

2.122 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sostituire i commi 13 e 14 con il seguente:

«13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 15 è sostituito dal seguente: «Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».

Conseguentemente, sopprimere il comma 16.

2.123

PALMA

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13 sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; tale requisito è» con le seguenti: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.124

PALMA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13, sostituire le parole: cinque membri» con le seguenti: «nove membri», le parole: «tre scelti» con le seguenti: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le seguenti: «quattro scelti».

2.125

[PALMA](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», sopprimere il comma 14.

2.126

[CASTELLI](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.128

[CENTARO](#), [FAZZONE](#), [GHEDINI](#), [MALVANO](#), [PITTELLI](#), [ZICCONI](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata», con le seguenti: «è previsto un concorso per titoli ed esami orali riservato».

2.127

[CASTELLI](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 13».

2.129

[CENTARO](#), [FAZZONE](#), [GHEDINI](#), [MALVANO](#), [PITTELLI](#), [ZICCONI](#)

Approvato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito».

2.130

[PALMA](#)

V. testo 2

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.130 (testo 2)

[PALMA](#)

Accantonato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ».

2.131

[PALMA](#)

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 15, sostituire le parole da: «La Commissione, che delibera», fino alla fine del comma con le seguenti: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato in ordine ai requisiti richiesti».

2.132

[PALMA](#)

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 16, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le seguenti: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11, 11-bis e 12».

2.213

[VALENTINO, LOSURDO](#)

Respinto

Al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 16, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.133

[CASTELLI](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti*) - 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2"».

2.135

[CUSUMANO, BARBATO](#)

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, nel primo periodo le parole: «stesso distretto, né» sono sostituite dalle seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è, inoltre, possibile»; dopo le parole: «mutamento di funzioni», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le ipotesi di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti civili o del lavoro, e viceversa, in uffici giudiziari divisi in sezioni. La relativa vacanza deve essere pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura, il provvedimento di trasferimento deve indicare la assegnazione a funzioni civili o del lavoro ed il successivo passaggio a funzioni giudicanti penali all'interno della stessa regione è possibile unicamente dopo l'esercizio continuo per cinque anni di funzioni civili».

2.136

[FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE](#)

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sopprimere al primo periodo le parole: «né all'interno di altri distretti della stessa regione,».

2.137

[FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE](#)

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere al primo periodo le parole: «, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera».

2.214

[CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO](#)

Le parole da: «Al comma 4» a: «magistrato,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.215

[CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO](#)

Precluso

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio

continuativo nella funzione esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.138

D'ONOFRIO

Le parole da: «Al comma 4» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera, trascorsi 10 anni dalla nomina a magistrato ordinario».

2.139

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.140

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta nell'arco dell'intera carriera».

2.141

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.142

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.143

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte nell'arco dell'intera carriera».

2.144

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.145

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.134 (testo 2)

BRUTTI MASSIMO, CUSUMANO, BARBATO, MAGISTRELLI

V. testo 3

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.134 (testo 3)

BRUTTI MASSIMO, CUSUMANO, BARBATO, MAGISTRELLI

(*)

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Calderoli

2.900

IL GOVERNO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza

nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».